**Legge 27-5-1929, n. 810 – relativa a Concordato deIl'11-02-1929 tra l'Italia e la Santa Sede.**

…….

Art. 36.

L'Italia considera fondamento e coronamento dell'istruzione pubblica l'insegnamento

della dottrina cristiana secondo lo forma ricevuta dalla tradizione cattolica. E perciò

consente che l'insegnamento religioso ora impartito nelle scuole pubbliche elementari

abbia un ulteriore sviluppo nelle scuole medie, secondo programmi da stabilirsi

d'accordo tra lo Santa Sede e lo Stato.

Tale insegnamento sarà dato a mezzo di maestri e professori, sacerdoti o religiosi.

approvati dall'autorità ecclesiastica, e sussidiariamente a mezzo di maestri e professori

laici, che siano a questo fine muniti di un certificato di idoneità da rilasciarsi dall'ordinario

diocesano.

La revoca del certificato da parte dell'ordinario priva senz'altro l'insegnante della capacità di insegnare.

Per detto insegnamento religioso nelle scuole pubbliche non saranno adottati che i libri

di testo approvati dall'autorità ecclesiastica.

………